

U.O. Studi e Applicazione Normativa
Sezione Polizia Stradale
Reparto Studi e Coordinamento Normativo

Il Vice Comandante

Circ. N. 2019/0000093

Prot. n. RH/2019/0142032

del 21/05/2019

Al Dirigente della U.O. I Gruppo Centro
Al Dirigente della U.O. II Gruppo Parioli
Al Dirigente della U.O. III Gruppo Nomentano
Al Dirigente della U.O. IV Gruppo Tiburtino
Al Dirigente della U.O. V Gruppo Prenestino
Al Dirigente della U.O. VI Gruppo Torri
Al Dirigente della U.O. VII Gruppo Tuscolano
Al Dirigente della U.O. VIII Gruppo Tintoretto
Al Dirigente della U.O. IX Gruppo Eur
Al Dirigente della U.O. X Gruppo Mare
Al Dirigente della U.O. XI Gruppo Marconi
Al Dirigente della U.O. XII Gruppo Monteverde
Al Dirigente della U.O. XIII Gruppo Aurelio
Al Dirigente della U.O. XIV Gruppo Monte Mario
Al Dirigente della U.O. XV Gruppo Cassia
Al Dirigente della U.O. G.P.I.T.
Al Dirigente della U.O. G.S.S.U.
e, p.c. Al Comandante del Corpo
Al Vice Comandante preposto Alla U.O.
Pianificazione Servizi Operativi
Al Vice Comandante preposto Alla U.O.
Sicurezza Pubblica ed Emergenziale
Al Dirigente della U.O. Scuola del Corpo
Al Dirigente della U.O. P.G. presso le Procure della Repubblica
Al Dirigente della U.O. Risorse Umane –
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Al Dirigente della U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali
Al Dirigente della U.O. Organizzazione Controllo di Gestione
e Sistemi Informativi
Al Responsabile della Sez. Banda
Al Responsabile della Sez. Arce Capitolina
Al Responsabile della Sez. P.I.C.S.
Al Responsabile del Reparto Redazione Web

LORO SEDE

OGGETTO: Modifiche alla Legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21 per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

Legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.



Premessa

Con circolare 29/03/2019, n. 55 la scrivente Direzione ha messo in consultazione la circolare del Ministero dell'interno 28 febbraio 2019 prot. 300/A/1840/19/19/149/2019/01 illustrativa delle modifiche legislative intervenute sul tema.

Tralasciamo in questa sede l'illustrazione del complesso ed articolato iter legislativo che ha portato alla definizione del vigente testo della legge 15 gennaio 1992, n. 21, desumibile comunque dalla lettura dei primi paragrafi della circolare ministeriale, e concentriamo la nostra attenzione sul testo vigente della legge con particolare attenzione alle novità introdotte, al fine di individuare i corretti comportamenti operativi nell'ambito dell'attività di controllo.

Le novità introdotte sono in parte la conseguenza di aspetti di nuova introduzione ed in parte consolidano definitivamente alcuni temi rimasti per anni preda di continui rinvii. Il risultato è quello di avere oggi a disposizione un testo di legge che, per quanto molto complesso ed articolato, garantisce quella certezza di completa ed assoluta vigenza di tutte le disposizioni in esso contenute come non avveniva ormai da circa un decennio. Il riferimento è alle modifiche introdotte dall'articolo 29, comma 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 ed a tutte le successive modificazioni ed integrazioni che ne hanno integrato il testo, fino alla novella introdotta con la legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".

§.1 Novità che caratterizzano il servizio di noleggio con conducente

Le novità introdotte nella disciplina del servizio di noleggio con conducente (di seguito solo NCC) mirano evidentemente a conferire all'attività in parola una maggior elasticità ed adattabilità alle nuove esigenze del mercato nell'intento di non privare comunque lo stesso servizio delle caratteristiche che debbono tenerlo distinto dal servizio taxi.

1.1. Sede e rimessa e utilizzo di strumenti tecnologici

Una prima importante innovazione rispetto alla previgente regolamentazione è stata introdotta con la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 21/1992, ove si prevede che la richiesta di prestazione avanzata dall'utenza, nel servizio di noleggio con conducente, oltre che presso la rimessa, può essere effettuata anche presso la sede del vettore¹, eventualmente tramite strumenti tecnologici.

Il comma 3 consente oggi al vettore di disporre di più rimesse sia all'interno del comune di rilascio del titolo abilitativo, sia in altri comuni ubicati nella provincia o (nel nostro caso) nei limiti territoriali della città metropolitana in cui è ubicato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Con questa disposizione si supera anche il vincolo che obbliga l'operatore a recarsi al termine di ogni servizio alla rimessa principale che continua a dover essere ubicata nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Per strumenti tecnologici possono intendersi per es. applicazioni dedicate con cui gestire la ricezione di richieste di prenotazioni.

In armonia con quanto deducibile dalla lettura della circolare, si ritiene che, pur essendo possibile accettare prenotazioni con apparati tecnologici fuori della rimessa o della sede, l'inizio del servizio debba avvenire ugualmente con partenza dalla sede o da una rimessa.

¹ Per vettore si intende il titolare della autorizzazione o la cooperativa o consorzio (o altro) che legittimamente gestisce il servizio nel territorio del Comune di Roma.



1.2. Inizio e fine del servizio. Deroghe

Ogni singolo servizio può iniziare oggi con partenza sia dalla sede sia dalle altre rimesse in disponibilità del vettore in virtù di un regolare titolo giuridico ed a condizione che la disponibilità delle stesse sia stata comunicata al comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

L'articolo 11, comma 4-bis, prevede una prima deroga a questa disposizione. E' possibile non iniziare obbligatoriamente un servizio da una delle rimesse citate nell'ipotesi in cui al momento di uscire dalla prima rimessa (o sede) per il primo servizio della giornata il conducente abbia già registrato, vedremo poi con quali modalità, le prenotazioni di più servizi consecutivi.

In altri termini dopo il primo viaggio della giornata, il successivo servizio, regolarmente registrato sul foglio di servizio sin dalla partenza dalla rimessa, può iniziare nella provincia o area metropolitana e finire ovunque, iniziare fuori dalla provincia o area metropolitana, ma finire nella provincia o area metropolitana, iniziare e finire nella provincia o area metropolitana. Il principio è valido anche per tutti i successivi servizi già registrati sul foglio di servizio sin dalla partenza dalla rimessa per il primo viaggio per i quali può essere adottato il medesimo schema.

Una seconda deroga è stata introdotta dall'articolo 10-bis, comma 9, della legge n. 12/2019 di conversione del d.l. n. 135/2018. La norma citata prevede che per due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione e quindi fino al 13 febbraio 2021, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di prenotazione, può avvenire da un luogo diverso dalla rimessa quando lo stesso è svolto in ottemperanza ad un contratto concluso sino a 15 giorni antecedenti al 13 febbraio 2019, redatto in forma scritta e recante data certa (attestata con PEC, raccomandata con avviso di ricevimento, firma digitale, ecc.).

La disposizione non è di facile interpretazione.

Secondo le condivise indicazioni ministeriali, il contratto di che trattasi non deve avere data successiva al 29 gennaio 2019 (non oltre 15 giorni antecedenti la data di entrata in vigore della legge n. 12/19 avvenuta in data 13 febbraio 2019). Neanche agevole appare inoltre la definizione della tipologia e del contenuto del contratto, non altrimenti definito dalla legge. Non si capisce cioè se debba trattarsi di un contratto stipulato con il vettore da un soggetto singolo (impresa, azienda od altro) che direttamente usufruisce del servizio o se possa ritenersi legittimo anche un contratto stipulato da un soggetto, non direttamente interessato al singolo servizio, che opera la mera raccolta di prenotazioni.

La natura derogativa e temporanea della disposizione parrebbe favorire interpretazioni più estensive, non implicanti valutazioni particolari sulla natura del contratto, ma solo sulla sua valenza temporale. In attesa di auspicati chiarimenti ministeriali e/o di provvedimenti adottati dalla Conferenza Stato-Regioni², le UU.OO. in indirizzo in presenza di casi dubbi, vorranno svolgere accurate attività di indagine per verificare se, in concreto, la deroga sia o meno operante. Resta totale la disponibilità di confronto con la Direzione scrivente.

In ogni caso ove sia accertata l'esistenza di un contratto nei termini sopra indicati deve intendersi valida la deroga e pertanto non si deve procedere alla contestazione di tale tipologia di violazione.

Una terza deroga, di non diretto nostro interesse riguarda le attività svolte nell'ambito territoriale della Sicilia e della Sardegna ove il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente potrà avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ovvero in tutta la regione.

² Sul punto la circolare ministeriale precisa che la deroga è applicabile solo se la conferenza unificata di cui all'art. 3 non abbia deliberato diversamente in merito alle rimesse che il titolare dell'autorizzazione può avere in altri comuni della provincia o area metropolitana. Per effetto del combinato disposto del comma 1 e del comma 9 dell'art. 10-bis del decreto-legge 135/2018, se sarà deliberato diversamente, non sarà possibile usufruire della deroga sino al 13/02/2021; viceversa, si potrà usufruire della deroga sino al 13/02/2021 e iniziare una singola corsa da luogo diverso rispetto a dove è situata la rimessa. **Ad oggi non risultano atti deliberativi assunti in materia dalla Conferenza Unificata.**



1.3 Foglio di servizio

L'articolo 11 della legge introduce definitivamente l'obbligo del foglio di servizio. Questo documento, già previsto in origine dall'articolo 29, comma 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 è, nella sostanza, uno degli elementi principali su cui concentrare l'attività di controllo al fine di accertare possibili violazioni. Fino all'emissione di uno specifico decreto ministeriale che lo disciplinerà in forma elettronica, l'articolo 11, comma 4 ultimo periodo del testo vigente della legge n. 21/1992, prescrive che debba essere *“sostituito da una versione cartacea [dello stesso,] caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.”*. Da tale documento e dai rispettivi riscontri con la documentazione mantenuta nelle rimesse possono emergere elementi importanti ai fini dell'integrazione di talune violazioni.

Il testo della norma è molto chiaro sui contenuti: *“nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio”*.

Sussiste pertanto uno specifico obbligo per il conducente in servizio di noleggio con conducente di compilare e conservare a bordo del veicolo il foglio di servizio. Sul punto la circolare del Ministero fornisce alcune utilissime indicazioni cui fare riferimento in attesa della definizione delle caratteristiche del foglio di servizio elettronico allo scopo di consentire al conducente di adempiere ai nuovi obblighi. Il ministero ritiene che sul foglio di servizio cartaceo, numerato e datato progressivamente, ciascun servizio debba essere annotato su una singola pagina numerata e che non possono essere riportati più servizi in un'unica pagina. Sul piano sanzionatorio sottolinea però che il mancato rispetto di tale ultima previsione, nel caso in cui siano state adempiute tutte le altre formalità obbligatorie, non può essere oggetto di sanzione ai sensi dell'articolo 85 del Codice della Strada.

È previsto che l'originale del foglio di servizio cartaceo sia tenuto a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni³ ed esibito a richiesta degli organi di polizia stradale. Al fine di effettuare gli accertamenti ritenuti opportuni, quest'ultimo può richiedere al vettore l'esibizione della copia conforme del foglio di servizio detenuto nel veicolo che deve essere depositata presso la rimessa dalla quale il conducente è partito per iniziare la prestazione registrata nel foglio di servizio stesso ai sensi dell'articolo 180, comma 8 del Codice della Strada. La circolare ministeriale sul punto si sofferma ad analizzare diverse ipotesi di violazione specificando che nel caso in cui lo stesso vettore, dopo il primo servizio, ne esegua un altro che non sia stato prenotato precedentemente alla prima partenza, *con inizio da una rimessa diversa, della quale disponga legittimamente, la copia conforme del foglio di servizio in cui è registrata la nuova prestazione dovrà essere lasciata presso quest'ultima rimessa, e gli - originali conservati a bordo del veicolo.*

³ Il Ministero non esclude la possibilità di contestare una violazione accertata a seguito della esibizione di un foglio di servizio recante una data anteriore a quindici giorni.



POLIZIA ROMA CAPITALE

Questa procedura si deve applicare nelle ipotesi in cui il conducente, al termine di una prestazione, faccia rientro presso una rimessa diversa da quella di partenza della quale disponga legittimamente. La disposizione, ovviamente, non vale nel caso in cui ci si avvalga delle facoltà concesse dall'articolo 11, comma 4-bis. In tal caso possono essere effettuati solamente i servizi che sono stati annotati sul foglio di servizio prima della partenza dalla prima rimessa e, come già specificato, una copia conforme del foglio di servizio deve restare presso detta rimessa. La conformità della copia del foglio di servizio deve essere attestata dal conducente che l'ha prodotta con sottoscrizione riportata sia sul foglio di servizio originale a bordo del veicolo che sulla copia depositata presso la rimessa. Rientra tra gli obblighi di registrazione anche il servizio reso eventualmente nell'ambito degli obblighi di natura contrattuale di cui si è già detto in precedenza.

1.4 Sosta su strada di veicoli in servizio di NCC

Altra rilevante novità è contenuta nell'articolo 11, comma 3, della legge 21/1992 ove si prevede, per i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente, l'obbligo di sostare nelle rimesse a disposizione dell'utenza.

La circolare ministeriale precisa, sul punto, che dalle citate disposizioni si evince la sussistenza di un divieto di sosta in "posteggio di stazionamento" quando questo sia svolto nell'attesa di prenotazione per le autovetture che svolgono servizio di noleggio con conducente, nei comuni dove è esercito il servizio di taxi, come nel caso di Roma Capitale.⁴

Non si tratta di un divieto di sosta aggiuntivo dedicato ai soli i veicoli destinati al servizio di NCC sanzionabile ai sensi degli articoli 157 e 158 codice della strada, ma di una modalità di esercizio del servizio, sanzionabile con rinvio alle disposizioni degli articoli 85 e 86 relativamente alla inosservanza di *norme in vigore*, di cui di seguito.

Sul punto è opportuno fare chiarezza. E' di tutta evidenza che la disposizione si inserisce all'interno dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente e non riguarda la sosta, ove consentita, di un veicolo NCC al di fuori del normale svolgimento del servizio. Non rientra cioè, tra i casi di specie, la generica sosta del veicolo su strada né, d'altro canto la questione può essere ricondotta esclusivamente al caso in cui il veicolo NCC soste su un'area destinata allo stazionamento taxi.

Il divieto, ripetiamo, riguarda, quindi, i casi in cui un veicolo NCC in servizio sosta sulla strada in attesa di una generica chiamata non direttamente riconducibile a quelle già ricomprese nel foglio di servizio. In altri termini ancora, per l'integrazione di una violazione di questo tipo è indispensabile acquisire elementi tali da far emergere che la sosta sia effettivamente effettuata in "posteggio di stazionamento" nello svolgimento del servizio e non in condizioni diverse. Per accertare quindi una violazione riconducibile al combinato disposto degli articoli 11 e 11-bis della legge 21/1992 in riferimento al generico divieto di sostare in "posteggio di stazionamento", è necessario effettuare specifici accertamenti che devono essere opportunamente documentati e di cui è opportuno farne menzione nel corpo del verbale di accertamento.

In deroga a tale disposizione l'articolo 11, comma 4-ter, prevede la possibilità di sostare sul suolo pubblico⁵ durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

⁴ Il divieto si estende anche alla sosta in posteggio di stazionamento di tipi di veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente diversi dalle autovetture e ricompresi tra quelli di cui all'articolo 1 della legge n. 21/1992 in quanto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della medesima legge, è previsto l'obbligo di stazionamento all'interno della rimessa per tutti i tipi di veicoli adibiti a tale servizio.

⁵ Sul punto la circolare ministeriale si sofferma su alcune precisazioni riguardo il principio della sosta e della fermata sostenendo testualmente che "Sebbene il comma 4-ter dell'art. 11 della legge 21/1992 utilizzi il termine "fermata", si ritiene che la norma intenda fare riferimento ad una condotta più ampia rispetto a quella definita dall'art. 157 CdS. Infatti, non essendo permessa la sosta in posteggio di stazionamento, non sarebbe stato necessario prevedere una deroga specifica per consentire la fermata, già di per sé non vietata."



1.5 Sostituzione Taxi e NCC

È stata reintrodotta, con il comma 2-bis all'articolo 10 della legge 21/1992, la possibilità per il titolare di licenza per il servizio di taxi, di essere sostituito da altro soggetto avente i requisiti, in caso di assenza dovuta a malattia, invalidità o sospensione della patente di guida intervenuti dopo il rilascio della licenza. La possibilità di essere sostituiti è stata estesa anche ai titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

§.2 Apparato Sanzionatorio

La scrivente Direzione con propria circolare 17/08/2017, n. 130* aveva già fornito il proprio indirizzo interpretativo del complesso quadro sanzionatorio previgente alla riforma di cui si discute. In questa sede si conferma sostanzialmente tale orientamento nel suo impianto generale tenendo ovviamente nella dovuta considerazione le novità introdotte alla legge 21/1992. Si ripropongono pertanto integralmente i principi generali di indirizzo della scrivente Direzione con la consapevolezza che l'attuale definitiva struttura della legge 21/1992 ha in parte risolto i dubbi che potevano sorgere nei comportamenti operativi nel 2017.

Cerchiamo di procedere con ordine e di offrire, pur nell'ambito di una materia di straordinaria complessità, un quadro sanzionatorio d'insieme sufficientemente comprensibile.

***Leggasi 135/2017**

2.1 Normativa di riferimento

La materia, come noto, è regolata, dalla legge-quadro 21/1992 come oggi definitivamente novellata, dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, dal Regolamento capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea approvato con deliberazione 8/9 novembre 2011, n. 68, dal relativo codice di comportamento e dagli articoli 85 e 86 del codice della strada. Né la legge-quadro 21/92, né la legge regionale 58/93 – che di fatto rappresenta la sua proiezione a livello regionale - contengono sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza di comportamenti sottoposti al controllo degli organi di polizia stradale.

2.1.1 Violazioni articoli 85 e 86 codice della strada

Per quanto di nostra competenza le norme cui dobbiamo fare in prima battuta riferimento sono contenute negli articoli 85 e 86 del codice della strada, rispettivamente relative al servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone e al servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.

In entrambi i casi le norme prevedono un doppio regime sanzionatorio:

a) Il primo gruppo di violazioni è descritto dall'articolo 85, comma 4 e dall'articolo 86, comma 2, ed è rappresentato, con una espressione riassuntiva, dallo svolgimento dell'attività (NCC o taxi) abusivamente. Più in particolare l'articolo 85, comma 4 punisce chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso e l'articolo 86, comma 2 chi, senza aver ottenuto la licenza prevista dalla legge 21/92, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi. Ma in realtà si tratta di violazioni sovrapponibili: infatti, dovendo la carta di circolazione conformarsi al titolo autorizzativo comunale – licenza o autorizzazione – è conseguenziale che svolgere tali attività senza licenza od autorizzazione equivale ad adibire i veicoli utilizzati ad un uso diverso da quello consentito nella carta di circolazione. In altre parole il primo gruppo di violazioni corrisponde, in concreto, all'accertato svolgimento di attività di trasporto di persone senza essere in possesso del prescritto titolo autorizzativo e cioè:



POLIZIA ROMA CAPITALE

- svolgere servizio di NCC senza la autorizzazione comunale, (più precisamente adibire a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso, articolo 85, comma 4;
- svolgere servizio di taxi senza la licenza comunale, ovvero svolgere servizio di taxi senza la licenza di cui all'articolo 8 legge 21/92 (più correttamente senza aver ottenuto la licenza prevista dalla legge 21/92 adibire un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi).

b) Il secondo gruppo di violazioni è contenuto negli articoli 85, comma 4-bis, e 86, comma 3, rispettivamente relativi, come visto, al servizio di noleggio con conducente e al servizio di taxi. In entrambi i casi si punisce l'inosservanza generica di *norme in vigore* ovvero delle condizioni indicate nella autorizzazione e nella licenza. Lasciando da parte eventuali condizioni indicate nella licenza o nella autorizzazione, aspetto controverso riguarda la corretta individuazione delle cosiddette *norme in vigore*.

2.1.2 Concetto di "norme in vigore"

Il generico richiamo a *norme in vigore* rappresenta una sorta di norma sanzionatoria in bianco con precisazione della sanzione e rinvio ad un precetto contenuto in altri apparati normativi.

Si tratta di rinvio alla normativa di settore; quindi alla legge nazionale 21/1992 alla legge regionale 58/1993 e al Regolamento capitolino 68/2011.

Con l'espressione norme in vigore si fa quindi riferimento alle seguenti disposizioni.

1) Legge-quadro 15 gennaio 1992, n. 21

Sono riconducibili alle sanzioni previste dagli articoli 85 e 86 del Codice della Strada per violazione alle *norme in vigore* le violazioni previste dal nuovo articolo 11-bis.

In tal senso il Ministero propone la sintesi che segue, da intendersi peraltro meramente indicativa.

per il servizio di taxi:

- a) *obbligo di prelevare l'utente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza, salvo quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 1-bis della legge 21/1992, e dall'articolo 14, comma 8, del decreto-legislativo 19 novembre 1997, n. 422.*

per il servizio di noleggio con conducente:

- b) *divieto di sosta delle autovetture sul suolo pubblico in posteggio di stazionamento, quindi in attesa delle prenotazioni, nei comuni in cui è esercito il servizio di taxi;*
- c) *obbligo di stazionare all'interno della rimessa a disposizione dell'utenza, nei comuni in cui non sia esercito il servizio di taxi e il comune non abbia autorizzato la sosta nelle aree pubbliche destinate al servizio di taxi;*
- d) *divieto di accettare prenotazioni in luogo diverso dalla sede o dalla rimessa, salvo l'impiego di dispositivi telematici, mantenendo inalterato, come sopra detto, l'obbligo di iniziare servizio dalla sede o rimessa del vettore;*
- e) *obbligo di iniziare e terminare il servizio presso la rimessa di cui il vettore dispone legittimamente, salvo la deroghe sopra indicate;*
- f) *obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio.*

2) Legge regionale Lazio 26 ottobre 1993, n. 58

La violazione delle disposizioni attinenti alle modalità di svolgimento del servizio, per quanto non contenenti sanzioni pecuniarie principali, rappresentano a fini sanzionatori, *norme in vigore*, e, come tali, vengono sanzionate ai sensi degli articoli 85, comma 4-bis e 86, comma 3



POLIZIA ROMA CAPITALE

3) Regolamento Assemblée capitolina 8-9/ novembre 2011, n. 68,

Costituiscono *norma in vigore* sia le disposizioni contenute direttamente nel Regolamento sia, soprattutto, quelle previste dal codice di comportamento approvato con delibera di Giunta capitolina 10 gennaio 2014, n. 3 recanti, nello specifico, regole di condotta per le cui violazioni sono previste anche sanzioni accessorie inibitorie del titolo applicate dal Dipartimento Mobilità e Trasporti⁶

La presenza di più normative confusamente riguardanti, talvolta, comportamenti simili, determina l'insorgere di problemi in ordine alla possibilità di concorsi sanzionatori. La circolare, in modo peraltro alquanto generico, precisa, per esempio, che le disposizioni sanzionatorie riguardanti la sospensione dal ruolo dei conducenti di taxi o NCC, sono applicabili in concorso con quelle di cui agli articoli 85 e 86 codice della strada.

Per noi il problema appare peraltro marginale, riguardando soprattutto le autorità chiamate ad applicare le sanzioni accessorie. Per noi rimane l'obbligo di applicare le sanzioni principali ed accessorie indicate nel codice della strada e di segnalare tempestivamente⁷ al Dipartimento Mobilità e Trasporti e alla camera di Commercio ogni violazione per cui, direttamente o indirettamente, siano collegate sanzioni accessorie inibitorie del titolo o della iscrizione del ruolo, lasciando alla Autorità competente alla irrogazione delle sanzioni la composizione di eventuali problemi legati alla compresenza di pluralità di sanzioni, diverse o identiche tra loro.

Ove si rilevi che la legge regionale faccia riferimento ad ipotesi di violazione che non sono compatibili con il nuovo testo della legge 21/1992, tale tipologia di violazione non può essere contestata.

In conclusione, nel ribadire l'estrema complessità della materia è indispensabile che i verbali di contestazione delle violazioni siano corredati di tutti gli elementi che contribuiscono ad integrare ciascuna singola ipotesi di violazione e che siano redatti con grafia chiara e leggibile.

Si allega alla presente circolare il testo coordinato della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dell'articolo 10-bis della legge 11 febbraio 2019, n. 12 entrambe pubblicate, unitamente alla circolare, nella Piattaforma Informazione Formazione (PIF).

Firmato digitalmente da
MASSIMO ANCILLOTTI

⁶ La legittimità di tali sanzioni accessorie in relazione al rispetto del principio di legalità pare essere stata confermata anche dal Consiglio di Stato che le ha ritenute, come sostenuto dal Roma Capitale *mere sanzioni disciplinari* non riconducibili al quadro di disciplina della legge 689/81 e pertanto non tenute al rispetto formale del principio di legalità.

⁷ A tal proposito si dispone che il rapporto informativo sia trasmesso entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.



POLIZIA ROMA CAPITALE

Legge 15/01/1992 n. 21

Epigrafe

1. *Autoservizi pubblici non di linea.*
2. *Servizio di taxi.*
3. *Servizio di noleggio con conducente.*
4. *Competenze regionali.*
5. *Competenze comunali.*
- 5-bis. *Accesso nel territorio di altri comuni.*
6. *Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.*
7. *Figure giuridiche.*
8. *Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.*
9. *Trasferibilità delle licenze.*
10. *Sostituzione alla guida.*
11. *Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.*
- 11-bis. *Sanzioni.*
12. *Caratteristiche delle autovetture.*
13. *Tariffe.*
14. *Disposizioni particolari.*
15. *Abrogazione di norme.*

LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21⁽¹⁾.

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1992, n. 18.

⁽²⁾ Vedi, anche, la L. 11 agosto 2003, n. 218. La regione Sicilia, con L.R. 6 aprile 1996, n. 29, ha disposto che la presente legge si applichi nel proprio territorio con le modifiche nella stessa indicate. In appendice alla medesima legge regionale è riportato il testo della presente legge, aggiornato con le modifiche da essa disposte, nonché con le modifiche apportate da altri provvedimenti regionali intervenuti successivamente, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla regione Sicilia.



1. Autoservizi pubblici non di linea.

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale;

b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzeria, velocipede, natante e veicoli a trazione animale ⁽³⁾.

⁽³⁾ Lettera così modificata dall'art. 1, comma 170, L. 4 agosto 2017, n. 124.

2. Servizio di taxi.

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.

3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

3-bis. È consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 36, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

3. Servizio di noleggio con conducente ⁽⁵⁾.

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici ⁽⁶⁾.

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.



POLIZIA ROMA CAPITALE

3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa ⁽⁷⁾.

⁽⁵⁾ Articolo così sostituito dalla lettera a) del comma 1-*quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-*bis*, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 10-*bis*, comma 1, lett. a), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12. In precedenza identica modifica era stata disposta dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 143/2018.

⁽⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 10-*bis*, comma 1, lett. b), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12. In precedenza la sostituzione del presente comma era stata disposta dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 143/2018.

4. Competenze regionali.

1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.

2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.

3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.

4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.

6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.



5. Competenze comunali.

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:

a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

5-bis. Accesso nel territorio di altri comuni ⁽⁸⁾.

1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.

1-bis. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati ⁽⁹⁾.

⁽⁸⁾ Articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 1-*quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-*bis*, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

⁽⁹⁾ Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 36, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

6. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.

3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.



POLIZIA ROMA CAPITALE

4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.

5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

7. Figure giuridiche.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

8. Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più



POLIZIA ROMA CAPITALE

autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ⁽¹⁰⁾.

4. L'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁰⁾ Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 1-*quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-*bis*, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

⁽¹¹⁾ Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta del comma 2-*bis*, dall'art. 6, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. La modifica non è più prevista dalla nuova formulazione del citato articolo 6 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

9. Trasferibilità delle licenze.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

10. Sostituzione alla guida.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente ⁽¹²⁾.



POLIZIA ROMA CAPITALE

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente ⁽¹³⁾.

3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione ⁽¹⁴⁾.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge ⁽¹⁵⁾.

⁽¹²⁾ Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 36, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

⁽¹³⁾ Comma inserito dall'art. 10-bis, comma 1, lett. c), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

⁽¹⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 10-bis, comma 1, lett. d), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

⁽¹⁵⁾ In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 6, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

11. *Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.*

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.

3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici ⁽¹⁶⁾.



POLIZIA ROMA CAPITALE

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del fruitore del servizio.

Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾.

4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale ⁽¹⁹⁾.

4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso ⁽²⁰⁾.

5. I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

⁽¹⁶⁾ Comma così sostituito dalla lettera *d*) del comma 1-*quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-*bis*, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

⁽¹⁷⁾ Comma sostituito dalla lettera *d*) del comma 1-*quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-*bis*, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10-*bis*, comma 1, lett. e), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135,



POLIZIA ROMA CAPITALE

convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12. In precedenza identica modifica era stata disposta dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 143/2018.

⁽¹⁸⁾ Vedi, anche, l'art. 10-*bis*, comma 2, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

⁽¹⁹⁾ Comma inserito dall'art. 10-*bis*, comma 1, lett. f), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12. In precedenza l'inserimento del presente comma era stato disposto dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 143/2018.

⁽²⁰⁾ Comma inserito dall'art. 10-*bis*, comma 1, lett. f), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12. In precedenza l'inserimento del presente comma era stato disposto dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 143/2018.

11-bis. Sanzioni ⁽²¹⁾.

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza ⁽²²⁾.

⁽²¹⁾ Sull'applicabilità delle sanzioni di cui al presente articolo vedi l'art. 10-*bis*, comma 4, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

⁽²²⁾ Articolo aggiunto dalla lettera e) del comma 1-*quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-*bis*, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

12. Caratteristiche delle autovetture.

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.



POLIZIA ROMA CAPITALE

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta «taxi».

4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero «servizio pubblico» del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.

7. A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Tariffe.

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.

2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

14. Disposizioni particolari.

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di *handicap*.

2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di *handicap*, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di *handicap* di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di



POLIZIA ROMA CAPITALE

soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. È inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.

4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.

15. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.



POLIZIA ROMA CAPITALE

Decreto legge 14/12/2018, n. 135 convertito con modificazioni con Legge 11 febbraio 2019, n. 12 (stralcio)

Art. 10-bis. *Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea* ⁽²³⁾

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 3*, comma 1, le parole: «presso la rimessa» sono sostituite dalle seguenti: «presso la sede o la rimessa» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici»;

b) all'*articolo 3*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa»;

c) all'*articolo 10*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente»;

d) all'*articolo 10*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione»;

e) all'*articolo 11*, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa»;

f) all'*articolo 11*, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale.

4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso».



POLIZIA ROMA CAPITALE

2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, di cui all'*articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21*, come modificato dal comma 1, lettera e), del presente articolo, è adottato entro il 30 giugno 2019.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche di attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all'implementazione e all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro un milione per l'annualità 2019, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143*. Alla gestione dell'archivio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le sanzioni di cui all'*articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21*, per l'inosservanza degli *articoli 3 e 11 della medesima legge*, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall'*articolo 85, commi 4 e 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il comma 3 dell'*articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2010, n. 73*, è abrogato.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarozzetta e natante.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'*articolo 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2009, n. 33*, è abrogato.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, è disciplinata l'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea.

9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a quindici giorni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L'originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo della vettura o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli.

(23) Articolo inserito dalla *legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12*.